



COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

DELIBERAZIONE N.

34

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

1 - ANDREA BALESTRIERI	Presente	8 - MANDAS BASILIO	Presente	
2 - INZANI SABRINA	Presente	9 - PIGA FRANCESCA	Presente	
3 - ABBRUZZESE ALDO BRUNO	Presente	10 - ARFINI SILVIA	Presente	
4 - PARISI MICHELE	Presente	11 - BOLEDI MARTA	Presente	
5 - BUGADA TOMMASO	Presente	12 - RAPETTI ELISABETTA	Presente	
6 - MAZZARI PERICLE	Presente	13 - BONGIORNI SILVANO	Presente	
7 - PEROTTI LORENA	Presente			

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13 ed assenti, sebbene invitati, N. 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra. **DOTT. DE FEO GIOVANNI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ANDREA BALESTRIERI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 13 – Assenti : 0

Il Sindaco dà la parola all'Assessore PEROTTI.

PEROTTI: Si specifica che nelle delibere consiliari riferite ai regolamenti la legge ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio e quindi anche dei tributi al 30.09.2020 mentre in tali delibere veniva riportata la data prevista antecedente agli invii.

A seguito dell'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) viene riformulato il titolo del regolamento in:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI

L'allegato 1 messo a disposizione chiarisce i principali cambiamenti introdotti in tale imposta

Art.5 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

comma 1

Aggiunto che se un contribuente detiene o possiede a qualsiasi titolo ANCHE DI FATTO locali o aree scoperte a qualunque uso suscettibili alla produzione dei rifiuti urbani o assimilabili ha come presupposto l'applicazione del tributo

Comma 3

Aggiunta la presenza di MACCHINARI oltre alla presenza di arredo oltre all'attivazione anche di solo 1 dei pubblici servizi di erogazione idrica elettrica gas ecc.. che costituiscano presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile

Art. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Comma 1

Non sono soggetti al tributo i locali sprovvisti di contratti attivi e SENZA LA RESIDENZA DA PARTE DI PERSONE FISICHE

Art. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO ESERCIZIO

Comma 5

Presentare apposita richiesta allegando copia DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER IL MUD ENTRO IL 31 GENNAIO

Art.11 PIANO FINANZIARIO

In attesa del nuovo piano finanziario di Arera la legge ha derogato l'applicazione delle tariffe dell'anno precedente a patto che entro il 31.12.2020 il nuovo piano sia approvato.

Art. 16 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Comma 1-C

Nel caso di attività recettive (affitta camere, bed and breakfast) gestiti in forma imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa verranno considerati il numero di posti letto autorizzati in aggiunta a quello dei componenti del nucleo familiare;

AR.24/BIS RIDUZIONE TARI COVID SOLO ANNO 2020

-riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione già riaperte

-riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione non ancora riaperte

-riduzioni obbligatorie per attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente

-riduzioni facoltative una tantum per le utenze domestiche riferito a chi già beneficia del bonus sociale, in questo caso occorre fare richiesta

art 29 ACCERTAMENTO

nuovo accertamento potenziato (ovvero ex accertamento+ ingiunzione) ora 1 solo atto mentre prima erano solo 2

art 31 RISCOSSIONE (cambia tutto)

- pago pa + f24
- il saldo non può più uscire prima del 1 dicembre
- comune decide 3 rate complessive : 2 con una percentuale complessiva del 70%

art 31 bis DEROGHE SOLO PER 2020 COVID in riferimento alle scadenze

ART 35 CONTENZIOSO aggiunto invio telematico via pec e ricorso semplificato.

A questo punto, nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2014, con la quale è stato adottato un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI;

VISTE le successive modifiche;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 22 del 23.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ed avente natura regolamentare, con la quale sono stati deliberati i seguenti differimenti per i versamenti Tari:

TARI acconto 2020 – utenze domestiche

1^ rata scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 30 giugno 2020

2^ rata scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 31 luglio 2020

TARI acconto 2020 – utenze non domestiche

1^ rata scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 31 luglio 2020

2^ rata scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 30 settembre 2020

motivati da necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti ancora in corso;

VISTE:

- la deliberazione di ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”;
- il documento per la consultazione n. 189/2020 “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui si profilano gli sviluppi di modifica del Metodo Tariffario Rifiuti che tengano conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il documento congiunto dell'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti e Anci Emilia Romagna recante indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19” ed informazioni in merito al documento di consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 che al punto 7 “*La decisione in merito alle riduzioni facoltative ed il rapporto Atersir-Comune*” precisa:
- *Si è visto che ARERA ammette, sulla base della legislazione vigente, ed in particolare per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, la possibilità per il Comune di deliberare riduzioni ed esenzioni, da finanziarsi con risorse proprie del bilancio comunale, e ciò sia nell'ipotesi di Tari tributo che di tariffa corrispettiva. A tal fine, considerando che al momento le riduzioni devono essere finanziate dal bilancio comunale e l'approssimarsi del termine ultimo per l'approvazione delle tariffe, si ritiene che le prescrizioni della deliberazione n. 158 del 2020, che rimandano all'accordo e/o approvazione da parte di Atersir delle agevolazioni facoltative, possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, applicando valori di riduzione che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione. Le agevolazioni proposte dal Comune devono essere ricondotte alle fattispecie previste dalla deliberazione 158 e nel caso dell'agevolazione sociale di cui all'art. 3.3 devono essere esplicitate come quote una tantum inferiore alla quota variabile, declinate in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. ATERSIR si riserva di comunicare con successiva nota le modalità operative di trasmissione dei dati in parola da parte del Comune;*

VISTA la PEC prot. n. 6062 del 30.06.2020 ad oggetto “Indicazioni operative ATERSIR/ANCI per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020. TARI ed emergenza COVID 19. Nota del 09.06.2020. Proposta delle agevolazioni che il Comune intende adottare con il regolamento TARI 2020” inviata ad ATERSIR in ottemperanza alle indicazioni di cui sopra;

EVIDENZIATO che l'Agenzia non ha formulato osservazione entro 7 giorni e pertanto le agevolazioni proposte dal Comune di Gossolengo sono da ritenersi tacitamente accettate;

VALUTATO che occorre modificare la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARI), aggiornando il contenuto alla situazione di cui sopra ed alla normativa attuale;

PREMESSO che a seguito dell'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC), disposta dal comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, viene riformulato il titolo del regolamento nel modo seguente:

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

RITENUTO di procedere con le modifiche di cui all'allegato 1), ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni;

PRESO ATTO CHE:

- si terrà conto degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche regolamentari in sede di determinazione delle tariffe TARI 2020. Il differimento delle scadenze di pagamento della TARI 2020 non comporta minori accertamenti per l'anno 2020 ed è sostenibile per la liquidità comunale;
- le agevolazioni COVID 19 introdotte nel regolamento per il solo anno 2020 comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 20.000,00;
- tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 "Decreto rilancio", consentendo in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione della presente delibera e del regolamento modificato dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

PRESO ATTO CHE per il solo anno 2020 i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differiti al 31 ottobre e 16 novembre 2020 ai sensi dell'art. 106 del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 069 del 13.12.2019;

VISTO:

- il D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito con Legge 27/2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" comma 2), il quale prevede, per l'esercizio 2020, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è differito al 31 luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, relativo all'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, prorogato in sede di conversione del D.L. 34/2020, al 30 settembre 2020;
- l'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 che collega il termine di approvazione delle delibere per le tariffe e per le aliquote tributarie a quello del bilancio di previsione;

- l'art. 53 co. 16 della L. 388/2000 che collega il termine di approvazione dei regolamenti tributari a quello del bilancio di previsione;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 4 Arfini, Boledi, Rapetti, Bongiorno
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

- a) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI - come da **allegato 1**);
- c) di approvare il "**Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI**" coordinato con le modifiche ed integrazioni anzi esposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**allegato 2**);
- d) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione anno 2020 prorogato al 30 settembre 2020;
- e) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione ed il regolamento modificato mediante inserimento dei testi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

f) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune sia tale delibera che il regolamento TARI modificato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Astenuti	n. 4 Arfini, Boledi, Rapetti, Bongiorno
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 considerato che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI GOSSOLENGO
PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -
TARI.**

1) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(Maria Rosa Rossi)

Rosa M. Rossi

2) **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo li, 15/07/2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



(Maria Rosa Rossi)

Rosa M. Rossi

punto 10)

COMUNE di GOSSOLENGO

Verbale n. 14 del 24 luglio 2020

Il giorno 24 luglio 2020 il sottoscritto Revisore del Comune di Gossolengo procede a norma dell'art. 239 comma I lettera b) punto 7 del TUEL all'emissione del parere, dovendolo rilasciare "in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali". Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data 15 luglio 2020 a mezzo mail, integrata in data odierna dei pareri di competenza, la documentazione necessaria e di rilasciare il presente parere richiestomi per il consiglio del prossimo 28 luglio 2020.

Il revisore,

VISTO

- il regolamento di contabilità attualmente in vigore approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 6 marzo 2017 ed in particolare, ai fini dei tempi di rilascio del presente parere, l'art. 89 commi I e II seppur superato dalla richiesta dell'ente - prot. ente 6817;
- il bilancio di previsione 2020/2022 dell'Ente approvato con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Gossolengo n. 69 del 13 dicembre 2019 con parere del sottoscritto (rif. verb.17 /2019);
- il D.Lgs 118/2011 nonché i principi di armonizzazione;
- l'art. 239 del TUEL ed in particolare il punto 1 lettera b) punto 7;
- la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997;
- la L. 388/2000 ove l'art. 53 comma 16 detta i tempi di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate;
- la proposta di delibera di Consiglio pervenuta al sottoscritto non numerata ma denominata "approvazione modifiche regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti - TARI IMU" e il relativo allegato consistente nel regolamento aggiornato;
- che rispetto alle bozza di delibera si rende necessario modificare i richiami del DL 34/2020 in quanto ad oggi convertiti nella L. 77/2020 con modificazioni tra cui la data meglio sotto specificata ultima del 30 settembre 2020;
- prendendo positivamente atto il regolamento sarà allegato in forma completa con le modifiche finali apportate alla delibera e non solo evidenziando in delibera le variazioni apportate;




- il Decreto del Ministro dell'interno, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 nonché il successivo art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e il successivo D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 che ha di fatto prorogato la possibilità dell'approvazione dei bilanci di previsione al **30 settembre 2020**;
- i vari DPCM inerenti lo stato emergenziale COVID-19;
- l'art. 1 comma 639 della L. 147/2013;
- l'art. 1 comma 738 e 767 della L. 160/2019 nonché i commi da 641 a 668;
- la Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019) e seguenti modificazioni meglio sopra richiamate con la quale in sostanza ad oggi è stata disposta la soppressione della TASI e interamente riscritta la disciplina dell'IMU con contestuale abrogazione del testo della L. 147/13 in materia di IUC per quanto concerne le imposte IMU e TASI (mentre la medesima L. 147/13 resta vigente nella parte in cui disciplina la TARI);
- l'art. 107 con particolare riferimento al comma 5 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e il D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020;
- la delibera ARPEA n 158/2020/R/rif. del 5 maggio 2020 e le note e indicazioni operative di ANCI e ATERSIR nonché la delibera di CC n. 22 del 23 maggio 2020;
- i pareri favorevoli di regolarità contabile e il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL rilasciati entrambi in data 15 luglio 2020;
- evidenziata pertanto la necessità di apportare le modifiche necessarie al regolamento in essere per renderlo conforme alla nuova normativa;
- tenuto conto delle variazioni apportate nel parere di assestamento relativamente ai fondi pervenuti per sopperire ai minori introiti;

DELIBERA

di rilasciare parere favorevole, non avendo nulla da eccepire in merito al contenuto delle modifiche del regolamento denominato "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI" così come consegnato e depositato agli atti da codesto Ente.

Si raccomanda:

- l'approvazione al Consiglio dell'Ente entro la data di approvazione del bilancio di previsione così come dettato dalle norme di Legge affinché abbia validità dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;



- l'invio a norma dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per Legge quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Espletate le formalità, la seduta è tolta.

Il revisore

D.ssa Venturini Elisa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Venturini', written over the printed name.



COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza
Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020
C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291
comune.gossolengo@legalmail.it

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 16/04/2014)
(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 09 del 30/03/2015)
(Modificato il solo capitolo Tari con Deliberazione n. 08 del 17/03/2016)
(Modificato con Deliberazione Consiliare n. 09 del 06/03/2017)
(Modificato con Deliberazione Consiliare n. ____ del ____/____/2020)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7. Superficie degli immobili
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Classificazione utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
- Art. 22/bis – Agevolazioni raccolta differenziata
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24/bis – Riduzioni Tari Covid 19 spettanti per il solo anno 2020
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 31/bis. Riscossione per il solo anno 2020
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37. Clausola di adeguamento
- Art. 38. Disposizioni transitorie
- Allegato**
- All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti – TARI - prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione, la classificazione e le esclusioni delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono esclusi dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, da parte del soggetto passivo, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari (appartenenti ai gruppi catastali D ed E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. I fini dell'individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali aventi altezza inferiore a 1,50 metri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.; le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese, laddove queste siano

autonomamente assoggettate al tributo. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui all'art. 5 e senza la residenza da parte di persone fisiche;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento ATO.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
- elettrauto	70%
- caseifici, cantine sociali	70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
- officine di carpenteria metallica	70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
-ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	70%

Per eventuali attività non sopra elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il MUD entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'autorità competente almeno 30 giorni prima della data dell'approvazione del bilancio comunale a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali individuati nel provvedimento di approvazione delle tariffe di cui al precedente articolo 12.

4. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate tramite l'applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Classificazione utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti:** sono condotte dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

b) **domestiche non residenti:** sono condotte da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due.

c) nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letto autorizzati.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

2. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

3/bis. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. Per l'individuazione della categoria di cui al comma 1 in cui includere le utenze non domestiche si fa prioritariamente riferimento al codice ATECO adottato dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se, per l'esercizio dell'attività sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal DPR 158/1999.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale del 75%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TARI annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31.12 dell'anno precedente, di apposita istanza, redatta su modulo predisposto dal comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.

2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle attività classificate nelle categorie 7) – 14) – 22) e 24) della tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento qualora nel proprio esercizio non vi sia presenza di slotmachine, videopoker o attrazioni simili in modo da contrastare le ludopatie e le dipendenze da gioco ed arginare il diffondersi di macchine elettroniche per il gioco sul territorio comunale.

4. La riduzione di cui al comma 3 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. E' fatto obbligo di comunicare l'eventuale modifica delle condizioni agevolative.

5. La riduzione di cui al comma 3 cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22/bis. Agevolazioni raccolta differenziata

Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

Art. 23. Riduzioni per il riciclo

1. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{valore } \% \text{ massimo sconto} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

c) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 70% della parte variabile del tributo.

2. Per "riciclo" si intende ai sensi delle "Linee guida Commissione Europea direttiva rifiuti 2008/98" una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.

Il riciclo è un tipo di recupero che deve condurre a prodotti materiali.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

4. La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre fattispecie previste dal regolamento.

5. La disciplina della riduzione di cui al presente articolo, seguirà eventuali sopravvenute disposizioni normative.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24/bis. Riduzioni Tari Covid 19 spettanti per il solo anno 2020

Riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione e già riaperte (si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 1a).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua anche gli operatori economici non ricompresi nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (ma alla data del 05.05.2020 – si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 1b).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua eventuali operatori economici non ricompresi nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (ma alla data del 05.05.2020 – si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 2).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia, con esclusione di quelle di cui ai due punti precedenti e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua eventuali operatori economici non ricompresi nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni facoltative “una tantum” per le utenze domestiche

La delibera ARERA 158/2020 dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. 157/2019, ha introdotto anche per il settore rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'autorità.

Il Comune di Gossolengo intende anticipare tale bonus alle seguenti condizioni:

- che gli aventi diritto inoltrino formale richiesta entro il 30 settembre 2020, su modulo predisposto dal Comune, allegando quanto già prodotto per la fruizione degli altri bonus sociali riconosciuti per l'anno 2019
- che le condizioni richieste per gli altri bonus sociali siano riferite allo stesso nucleo familiare del 2020

La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 6 mesi (periodo corrispondente allo stato di emergenza da COVID 19)

X= 50,00% è la riduzione che spetta per ogni nucleo familiare

In tal modo non verrà superata la quota variabile della Tari con declinazione in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

In caso di morosità pregressa, l'agevolazione sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, su modello predisposto dal Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri conduttori, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Poiché la presentazione della dichiarazione a distanza di un anno e mezzo dalla data di inizio occupazione e/o variazione costituisce un indubbio problema di tempistica per il Comune, che deve spedire gli avvisi di pagamento con scadenza 31 marzo, la lista di carico annuale terrà conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 febbraio.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica redatto secondo le nuove modalità previste dal comma 792, lettera a) dell'art. 1 della L. 160/2019.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 24 mesi, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Art. 31. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
 - mediante PagoPA; l'art. 1, comma 8, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, conferma la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019: *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°*

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."

L'acconto sarà calcolato in misura pari al 70,00% di quanto dovuto applicando le tariffe dell'anno precedente (N – 1) con scadenza:

- 1^ rata (pari alla metà dell'acconto) - 31 marzo
- 2^ rata (pari alla metà dell'acconto) - 31 maggio

Il saldo sarà calcolato applicando le tariffe deliberate per l'anno N, detratto l'acconto già versato, con scadenza 02 dicembre.

In tal modo si rispetta il principio per cui le rate del tributo possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 . Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'anno successivo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione (comprendente di interessi maturati) entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 31/bis. Riscossione per il solo anno 2020.

Per il solo anno d'imposta 2020, considerate le difficoltà causate dalla pandemia COVID 19 ed in ossequio a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 107 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" la TARI sarà riscossa nel modo seguente:

ACCONTO – pari al 70% di quanto dovuto applicando le tariffe 2019

TARI acconto 2020 – utenze domestiche

1^ rata (35% del dovuto) scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 30 giugno 2020

2^ rata (35% del dovuto) scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 31 luglio 2020

TARI acconto 2020 – utenze non domestiche

1^ rata (35% del dovuto) scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 31 luglio 2020

2^ rata (35% del dovuto) scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 30 settembre 2020

Poiché il Comune intende avvalersi della deroga di cui al co. 5, art. 107 del succitato D.L. 18/2020 il saldo sarà calcolato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2020 (quindi conferma di quelle vigenti nel 2019), detratto l'acconto già versato, con scadenza al 02 dicembre. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1 punto percentuale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.
2. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
3. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. **Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
- 11. Uffici, agenzie (modificato da D.L. 124/19)**
- 12. Banche, istituti di credito e studi professionali (modificato da D.L. 124/19)**
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Note: precedente descrizione categoria 11: Agenzie, studi professionali, uffici
precedente descrizione categoria 12: Banche ed istituti di credito

Titolo vigente:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – TITOLO 4 –
REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

Nuova formulazione del titolo

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7. Superficie degli immobili
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Classificazione utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
- Art. 22/bis – Agevolazioni raccolta differenziata
- Art. 23. Riduzioni per il recupero
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24/bis – Riduzioni Tari Covid 19 spettanti per il solo anno 2020
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 26. Obbligo di dichiarazione
- Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 28. Poteri del Comune
- Art. 29. Accertamento
- Art. 30. Sanzioni
- Art. 31. Riscossione
- Art. 31/bis. Riscossione per il solo anno 2020
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare

Art. 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Art. 38. Disposizioni transitorie

Allegato

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Testo vigente

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta IUC, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Nuova formulazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti – TARI - prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

Testo vigente

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Sono esclusi dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, da parte del soggetto passivo, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Nuova formulazione

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Sono esclusi dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche con il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, da parte del soggetto passivo, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Testo vigente

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Nuova formulazione

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di cui all'art. 5 e senza la residenza da parte di persone fisiche;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Testo vigente

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento ATO.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
- elettrauto	70%
- caseifici, cantine sociali	70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
- officine di carpenteria metallica	70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	70%

Per eventuali attività non sopra elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

Nuova formulazione

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento ATO.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	70%
- elettrauto	70%
- caseifici, cantine sociali	70%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie	70%
- galvanotecnici, ceramiche e smalterie	70%
- officine di carpenteria metallica	70%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	70%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	70%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	70%
-ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	70%

Per eventuali attività non sopra elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare apposita richiesta, allegando copia della documentazione prevista per il MUD entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

Testo vigente

1. La componente TARI della IUC deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'autorità competente almeno 30 giorni prima della data dell'approvazione del bilancio comunale.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Nuova formulazione

1. La tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e approvati dall'autorità competente almeno 30 giorni prima della data dell'approvazione del bilancio comunale a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Art. 16. Classificazione utenze domestiche

Testo vigente

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: sono condotte dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

b) **domestiche non residenti**: sono condotte da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

2. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

3/bis. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Nuova formulazione

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: sono condotte dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

b) **domestiche non residenti**: sono condotte da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due.

c) **nel caso di attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, gestiti in forma non imprenditoriale, ai fini della determinazione della tariffa si considera un numero di occupanti pari alla somma del numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe del Comune, e del numero di posti letto autorizzati.**

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

2. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

3/bis. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 19. Scuole statali

Testo vigente

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Nuova formulazione

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20. Tributo giornaliero

Testo vigente

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale del 75%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TARI annuale.

Nuova formulazione

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale del 75%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TARI annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

Testo vigente

1. Ai soggetti passivi della componente TARI sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Nuova formulazione

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Testo vigente

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31.12 dell'anno precedente, di apposita istanza, redatta su modulo predisposto dal comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. La riduzione di cui al presente articolo ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle attività classificate nelle categorie 7) – 14) – 22) e 24) della tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento qualora nel proprio esercizio non vi sia presenza di slotmachine, videopoker o attrazioni simili in modo da contrastare le ludopatie e le dipendenze da gioco ed arginare il diffondersi di macchine elettroniche per il gioco sul territorio comunale.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. E' fatto obbligo di comunicare l'eventuale modifica delle condizioni agevolative.
5. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Nuova formulazione

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31.12 dell'anno precedente, di apposita istanza, redatta su modulo predisposto dal comune, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. **La riduzione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.**
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle attività classificate nelle categorie 7) – 14) – 22) e 24) della tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento qualora nel proprio esercizio non vi sia presenza di slotmachine, videopoker o attrazioni simili in modo da contrastare le ludopatie e le dipendenze da gioco ed arginare il diffondersi di macchine elettroniche per il gioco sul territorio comunale.
4. **La riduzione di cui al comma 3 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richiesta e documentata. E' fatto obbligo di comunicare l'eventuale modifica delle condizioni agevolative.**
5. **La riduzione di cui al comma 3 cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.**

Nuovo articolo

Art. 22/bis. Agevolazioni raccolta differenziata

Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

Art. 23. Riduzioni per il recupero

Testo vigente

1. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa

dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente dalla giunta comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

c) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 70% della parte variabile del tributo.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

4. La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre fattispecie previste dal regolamento.

5. La disciplina della riduzione di cui al presente articolo, seguirà eventuali sopravvenute disposizioni normative.

Nuova formulazione

Art. 23. Riduzioni per il riciclo

1. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo nelle seguenti misure:

a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{valore} \% \text{ massimo sconto} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

c) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 70% della parte variabile del tributo.

2. Per «riciclo» si intende ai sensi delle «Linee guida Commissione Europea direttiva rifiuti 2008/98» una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini. Il riciclo è un tipo di recupero che deve condurre a prodotti materiali.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

4. La riduzione di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre fattispecie previste dal regolamento.

5. La disciplina della riduzione di cui al presente articolo, seguirà eventuali sopravvenute disposizioni normative.

Nuovo articolo

Art. 24/bis. Riduzioni Tari Covid 19 spettanti per il solo anno 2020

Riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione e già riaperte (si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 1a).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua anche gli operatori economici non ricompresi

nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni obbligatorie per attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (ma alla data del 05.05.2020 – si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 1b).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua eventuali operatori economici non ricompresi nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (ma alla data del 05.05.2020 – si veda l'allegato A alla delibera ARERA 158/2020 – tabella 2).

Il Comune di Gossolengo acquisisce i codici ATECO di tutte le attività rientranti in questa tipologia, con esclusione di quelle di cui ai due punti precedenti e, con il supporto dell'ufficio commercio, individua eventuali operatori economici non ricompresi nell'allegato di cui sopra. La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 1 mese

X= 8,33% è la riduzione che spetta per ogni mese di chiusura.

Oppure quota variabile: 366 gg. = X X per giorni di chiusura = riduzione

Riduzioni facoltative “una tantum” per le utenze domestiche

La delibera ARERA 158/2020 dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. 157/2019, ha introdotto anche per il settore rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'autorità.

Il Comune di Gossolengo intende anticipare tale bonus alle seguenti condizioni:

- che gli aventi diritto inoltrino formale richiesta entro il 30 settembre 2020, su modulo predisposto dal Comune, allegando quanto già prodotto per la fruizione degli altri bonus sociali riconosciuti per l'anno 2019
- che le condizioni richieste per gli altri bonus sociali siano riferite allo stesso nucleo familiare del 2020

La riduzione consisterà in una percentuale della parte variabile della tariffa così calcolata:

100: 12 mesi = X (riduzione%): 6 mesi (periodo corrispondente allo stato di emergenza da COVID 19)

X= 50,00% è la riduzione che spetta per ogni nucleo familiare

In tal modo non verrà superata la quota variabile della Tari con declinazione in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

In caso di morosità pregressa, l'agevolazione sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Accertamento

Testo vigente

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 24 mesi, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Nuova formulazione

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica redatto secondo le nuove modalità previste dal comma 792, lettera a) dell'art. 1 della L. 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 24 mesi, oltre agli interessi di cui all'articolo 32. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31. Riscossione

Testo vigente

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il versamento è effettuato in tre rate aventi le seguenti scadenze:
 - a) 31 marzo
 - b) 31 maggio
 - c) 30 ottobre
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Nuova formulazione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241

- mediante PagoPA; l'art. 1, comma 8, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8, conferma la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019: *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato."*

L'acconto sarà calcolato in misura pari al 70,00% di quanto dovuto applicando le tariffe dell'anno precedente (N – 1) con scadenza:

- 1^ rata (pari alla metà dell'acconto) - 31 marzo
- 2^ rata (pari alla metà dell'acconto) - 31 maggio

Il saldo sarà calcolato applicando le tariffe deliberate per l'anno N, detratto l'acconto già versato, con scadenza 02 dicembre.

In tal modo si rispetta il principio per cui le rate del tributo possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'anno successivo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione (comprendente di interessi maturati) entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nuovo articolo

Art. 31/bis. Riscossione per il solo anno 2020.

Per il solo anno d'imposta 2020, considerate le difficoltà causate dalla pandemia COVID 19 ed in ossequio a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 107 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF

per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" la TARI sarà riscossa nel modo seguente:

ACCONTO – pari al 70% di quanto dovuto applicando le tariffe 2019

TARI acconto 2020 – utenze domestiche

1^ rata (35% del dovuto) scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 30 giugno 2020

2^ rata (35% del dovuto) scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 31 luglio 2020

TARI acconto 2020 – utenze non domestiche

1^ rata (35% del dovuto) scadente il 31 marzo 2020 prorogata al 31 luglio 2020

2^ rata (35% del dovuto) scadente il 01 giugno 2020 (il 31 maggio cade di domenica) prorogata al 30 settembre 2020

Poiché il Comune intende avvalersi della deroga di cui al co. 5, art. 107 del succitato D.L. 18/2020 il saldo sarà calcolato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2020 (quindi conferma di quelle vigenti nel 2019), detratto l'acconto già versato, con scadenza al 02 dicembre. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Art. 35. Contenzioso

Testo vigente

1. Contro:

- l'avviso di accertamento, con il quale si irrogano immediatamente le sanzioni collegate al tributo
- il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Nuova formulazione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione.

2. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.

3. Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Testo vigente

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

A norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni saranno pubblicate sul sito informatico del Ministero.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Nuova formulazione

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A) Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. **Comuni con più di 5.000 abitanti**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie (modificato da D.L. 124/19)
12. Banche, istituti di credito e studi professionali (modificato da D.L. 124/19)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Note: precedente descrizione categoria 11: Agenzie, studi professionali, uffici
precedente descrizione categoria 12: Banche ed istituti di credito

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ANDREA BALESTRIERI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

Il sottoscritto, Segretario Comunale,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot. 8364
Gossolengo, 01/08/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2020... al 16/08/2020 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. DE FEO GIOVANNI)